

26037/08



ESAME REGISTRAZIONE - ESAME CIVILI - ESAME PENALI

b

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente di Sezione -
- Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -
- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
- Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI SETTIMI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Rel. Consigliere -

Oggetto

Attesa decisione
C. Cost.

R.G.N. 16271/2006

R.G.N. 20345/2006

Cron. 26037

Rep.

Ud. 21/10/2008

PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16271-2006 proposto da:

LUIGI ACANFORA, GIOVANNI ACANFORA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TREVISO 15, presso lo studio dell'avvocato MONETA MANTUANO FERNANDA, rappresentati e difesi dagli avvocati D'AQUINO ELIO, FATTORUSO RAFFAELE, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del

2008

925

u

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 IV B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati SCOTTO FERDINANDO, RUSSO CARLO, per delega a margine del controricorso;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Commissario straordinario di Governo per le opere di cui al titolo VIII° della L. 219/81 pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

nonchè contro

COMUNE DI BOSCOREALE;

- intimato -

sul ricorso 20345-2006 proposto da:

COMUNE DI BOSCOREALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato BARUCCO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIANCIO MARIO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LUIGI ACANFORA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSORZIO COOPERATIVA COSTRUZIONI;

u


- intimati -

avverso la sentenza n. 995/2005 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2008 dal Consigliere Dott. LUIGI
MACIOCE;

uditi gli avvocati Raffaele FATTORUSO, Carlo RUSSO,
Vittorio RUSSO dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
VINCENZO NARDI, che ha concluso, previa riunione in via
preliminare dei due ricorsi, per il rigetto di
entrambi.



RILEVA

Con citazione del 28.3.2000 Luigi Acanfora, nella qualità di procuratore speciale di Giovanni Acanfora e Filomena Iannotta convenne innanzi al Tribunale di Napoli il Consorzio Cooperative Costruzioni (in proprio e quale mandatario e capogruppo dell' ATI tra detto Consorzio e il Consorzio Coop.), il Commissario Straordinario di Governo ed il Comune di Boscoreale, affermando che gli esponenti erano proprietari di un fondo sito nel detto Comune che era stato sottoposto ad occupazione d'urgenza tra il 1981 ed il 1983, non seguita da decreto di esproprio, con riguardo a due aree di mq. 4.963 e mq. 4.073, e pertanto chiedendo che i convenuti venissero condannati, in solido e secondo la propria responsabilità, sia a risarcire il danno cagionato dalla irreversibile trasformazione delle aree sia a pagare il dovuto per indennità da occupazione legittima. Si costituirono: il Consorzio Cooperative Costruzioni, che eccepì *in limine* il difetto di giurisdizione del G.O. sulla domanda ex art. 34 del d.lgs. 80/98, l'incompetenza per materia del Tribunale e la carenza di propria legittimazione; il Commissario Straordinario, che dedusse la carenza di propria legittimazione passiva e rilevò la prescrizione e l'infondatezza della domanda (i cui crediti dovevano compensarsi con quanto percepito in sede di concordamento dell'indennità); il Comune di Boscoreale, aderendo alla eccezione di carenza di giurisdizione dell'AGO e rilevando il difetto di alcuna propria legittimazione, tutti gli oneri *ex lege* 219/81 gravando sullo Stato.

Espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza 12.6.2003 dichiarò la carenza di giurisdizione del G.O. sulla domanda di indennizzo per occupazione appropriativa ed affermò essere stata dagli attori - con la stipula del "concordamento" e l'accettazione della somma convenuta- rinunziata anche la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima.

La sentenza venne impugnata dall'Acanfora n.q. e si costituirono gli appellati Commissario Straordinario, Comune di Boscoreale, Consorzio Cooperative Costruzioni, i quali dispiegarono impugnazioni incidentali: la Corte di Napoli con sentenza 7.4.2005 rigettò tutti i motivi dell'appello principale e dichiarò in motivazione assorbite le censure proposte dai gravami incidentali condizionati. Per la cassazione di tale sentenza Luigi Acanfora n.q. ha proposto ricorso in data 19 Maggio 2006 articolando sei motivi e notificando l'atto al Consorzio Cooperative Costruzioni, in proprio e quale mandatario dell'ATI, al Comune di Boscoreale, al PdCdM -Commissario Straordinario del Governo.

Il Comune di Boscoreale ha notificato in data 27-6-2006 controricorso

U

contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il Consorzio Cooperative Costruzioni ha proposto controricorso in data 28.6.2006.

La trattazione del ricorso è stata assegnata alle Sezioni Unite in ragione della questione di giurisdizione posta dal ricorrente principale. Tutte le parti hanno depositato memorie finali.

OSSERVA

Rileva il Collegio che, successivamente alla notificazione del ricorso e dei controricorsi, sono entrate in vigore norme (art. 3 commi 3 e 3 bis del d.l. n. 300/06 conv. in legge n. 17/07)– recanti specifica disciplina della efficacia dei *verbali di concordamento* relativi agli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e norma di interpretazione dell'art. 9 c. 2 del d.legs. n. 354 del 1999 – sulle quali i difensori nelle memorie hanno espresso precise, e contrastanti, opinioni.

Rileva anche il Collegio che della legittimità costituzionale di tali norme sopravvenute, e segnatamente dell'art. 3 c. 3 citato, ha dubitato il Tribunale di Napoli, in distinti procedimenti, in relazione agli artt. 3, 42 e 111 Cost. adottando due ordinanze pubblicate sulla G.U. n. 28 del 2.7.2008 (nn. 209 e 210 R.O.).

Osserva il Collegio che la proposizione del menzionato incidente di legittimità costituzionale, perverso successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 9038 del 2008 di queste Sezioni Unite (invocata *hinc et inde*), rende opportuno il differimento della decisione a data successiva a quella della decisione da parte della Corte Costituzionale, consigliando il rinvio a nuovo ruolo del ricorso stesso (e della impugnazione incidentale).

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo la trattazione dei ricorsi.

Così deciso nella c.d.c. delle Sezioni Unite il 21.10.2008.

Il Presidente
Vincenzo Cichese

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Handwritten signature of Giovanni Giambattista]

Depositata in Cancelleria
oggi, 30 OTT. 2008
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



[Handwritten signature of Giovanni Giambattista]